



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 29 del 06/04/2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011).

L'anno **duemilaventidue** addì **sei** del mese di **aprile** alle ore **18:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

GALLI GIOVANNI	SINDACO	Presente
ADANI ANDREA	ASSESSORE	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente
TRENTI ADRIANO	ASSESSORE	Presente
ZANANTONI RITA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) e in particolare il punto 9.1 relativo al riaccertamento ordinario dei residui;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura” che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di

entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

TENUTO CONTO che:

- a) con nota del 22 Febbraio 2022 il Responsabile del Settore Economico - Finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021, ai fini del loro riaccertamento;
- b) i vari Responsabili dei settori comunali hanno successivamente trasmesso le risultanze del riaccertamento;
- c) con determinazione n. 271 del 31 Dicembre 2021 del Responsabile del Settore Economico - Finanziario si è provveduto alla reimputazione parziale di passivi non esigibili al 31 dicembre 2021, ai fini del loro pagamento;
- d) con determinazione n. 66 del 01.04.2022 del Responsabile del Settore Economico - Finanziario si è provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, trasmessa alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2022 / 2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 in data 28 Dicembre 2021;

RICHIAMATI INOLTRE: - l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto legge 41/2021 (conv. in legge n. 69/2021) in base ai quali: "4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento; - il DD del 14 luglio 2021, il quale disciplina le modalità attuative dello stralcio automatico delle cartelle;

VISTO l'elenco dei crediti oggetto di cancellazione automatica di cui all'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 41/2021 comunicati da ADER (Agenzia delle entrate e riscossione);

DATO ATTO che questo ente non ha residui attivi oggetto di stralcio automatico delle cartelle fino a 5.000 euro e pertanto non è tenuto al riaccertamento straordinario dei residui di cui al Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 (all. D ed E) che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che “*Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*”;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

ACQUISITO e trattenuto agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2021, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	n. residui	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente o diminuiti	18	328.870,64
B	Residui passivi cancellati definitivamente o diminuiti	162	140.210,48
	Residui attivi reimputati	0	0,00
	Residui passivi reimputati	0	0,00
C	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021	121	3.424.908,69
D	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021	373	2.529.697,30
E	Maggiori residui attivi riaccertati	9	16.561,76

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a E) quale parte integrante e sostanziale;

2) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2021 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 358.422,00 di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 128.745,08

FPV di spesa parte capitale € 229.676,92

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€. 128.745,08	€. 229.676,92	€. 358.422,00
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€. 0	€. 0	€. 0
	RE	€. 0	€. 0	€. 0
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	RE	€. 0	€. 0	€. 0
TOTALE FPV DI SPESA		€. 128.745,08	€. 229.676,92	€. 358.422,00
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	€. 128.745,08	€. 229.676,92	€. 358.422,00
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	RE	€. 0	€. 0	€. 0

3) di dare atto che questo ente non ha residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 2000-2010 oggetto di cancellazione automatica ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. 41/2021 (legge 69/2021) e pertanto non è tenuto al riaccertamento straordinario dei residui di cui Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021;

4) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA